

PER UN RIORDINO DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

DI ANDREA LENZI¹ E CARLA BARBATI²

Sommario: 1. *Il CUN nella trasformazione del sistema universitario: nuove regole e nuovi processi decisionali.* 2. *Ciò che resta da fare: la “rete” degli organi ausiliari e le razionalizzazioni attese.* 3- *Proposte per il CUN.*

1. Il CUN nella trasformazione del sistema universitario: nuove regole e nuovi processi decisionali. Il Consiglio Universitario Nazionale è uno dei sempre più numerosi apparati ausiliari che affiancano l'azione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Titolare di funzioni consultive e propositive che la legge attuale di disciplina (l. 16 gennaio 2006, n.18) indirizza, ancora, al vertice politico più che all'apparato amministrativo, il CUN si confronta con le rilevanti innovazioni che vanno interessando il sistema universitario.

Molto è cambiato o sta cambiando. Agli Atenei, alle comunità scientifiche e accademiche si chiede di conseguire nuovi obiettivi e rispondere a nuove esigenze, coerenti con i più ampi mutamenti dei contesti istituzionali e amministrativi. Il sistema universitario è perciò sottoposto a nuove *regole*, organizzative e funzionali, volte a incentivarne qualità ed efficienza. Molte di queste nuove *regole* derivano e, in prospettiva, deriveranno da processi decisionali, anch'essi, profondamente modificati.

Cambia il “quanto” si decide, con un significativo accrescersi della etero determinazione delle condizioni e delle modalità di esercizio dei compiti propri del sistema universitario. Cambia il “che cosa” si decide, con l'occupazione di spazi sensibili, prima lasciati alle scelte delle comunità scientifiche. Cambia il “come” e il “chi” decide, con l'entrata in scena di nuovi soggetti regolatori.

Mutamenti che non possono non reagire sul ruolo del CUN e sul contributo che esso può apportare ai processi decisionali cui è affidato il governo del settore.

Alcune modifiche già hanno investito le attribuzioni del Consiglio Universitario Nazionale e si accingono a interessarne anche la composizione.

Diverse competenze sono state soppresse. Fra le altre: l'art.10, co. 6, della l. 30 dicembre 2010, n.240 ha esplicitamente abrogato la disposizione dell'art.3 della l. n.18/2006 che al CUN, e a un suo apposito collegio, assegnava un ruolo consultivo nell'ambito e ai fini dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Verranno meno le competenze, già a oggi d'incerta titolarità, di cui all'art.2, co. 4, della l. n.18/2006, ossia quelle concernenti il parere di legittimità sugli atti delle

¹ (Ordinario di Endocrinologia, Sapienza di Roma), Presidente del Consiglio Universitario Nazionale

² (Ordinario di Diritto Amministrativo, Milano, IULM), Giunta di Presidenza del Consiglio Universitario Nazionale

commissioni nelle procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori. A seguito dell'abolizione del periodo di straordinariato e di conferma, e dell'eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera, disposte dall'art. 8, co. 3, lett.a) e b) della l. n.240/2010, cesseranno le competenze in materia del CUN.

2. Ciò che resta da fare: la "rete" degli organi consultivi e le razionalizzazioni attese. Non è, tuttavia, quanto viene meno a sollecitare una ridefinizione del ruolo e della collocazione dell'organo all'interno dei nuovi processi decisionali. In molti casi, quelle già sopresse o avviate ad esserlo, sono attribuzioni correlate a interventi non più coerenti con i criteri che devono guidare l'azione amministrativa statale nel settore, spesso asimmetriche alla composizione, alla natura e, soprattutto, alle potenzialità del CUN. A questi effetti, molte altre competenze, non ancora abrogate, e meno visibili, derivanti da normative risalenti anche al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e alla prima sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, meriterebbero di essere assegnate solo a uffici burocratici -amministrativi se non abolite, quantomeno al fine di eliminare dubbi interpretativi e difficoltà negli stessi interessati.

Ciò di cui si avverte la necessità è valutare quali attribuzioni, strumentali alle nuove *regole* di organizzazione e funzionamento di un sistema complesso, qual è quello universitario, possano o debbano essere riconosciute al CUN, nella composizione che, caso per caso, si riterrà più adeguata al loro esercizio e non per restituire competenze, quasi a colmare i vuoti che si sono determinati al venir meno di talune di esse. Se questo soltanto fosse, ben si potrebbe immaginare anche la soppressione di un organo, a fronte della riduzione dei suoi ambiti d'intervento, magari allocabili presso altri apparati.

Si tratta, semmai, di pensare alle esigenze di governo del nuovo sistema universitario, oggi, affidato al sovrapporsi, per aggiunta, di apparati vecchi e nuovi, a una stratificazione e concorrenza di competenze rispetto al medesimo processo decisionale, per effetto delle quali l'assunzione dei provvedimenti è calata in una rete di pareri e d'interventi tanto più avvolgente, e capace di compromettere i migliori esiti della decisione finale, quanto più mancano criteri circa il maggiore o minore rilievo che, ai diversi fini, si deve assegnare a ognuno di essi.

L'amministrazione, presso il centro statale, del sistema universitario attende, in sostanza, quelle razionalizzazioni organizzative e funzionali, anche, degli apparati ausiliari, che devono essere effettuate non solo sulla base di valutazioni quantitative, attente alla loro numerosità, ma anche, e soprattutto, di valutazioni qualitative, dirette a considerarne composizione e natura, titolo di legittimazione a intervenire, poiché da questo dipende il significato e il rilievo dei contributi che i diversi organi, consultivi e propositivi, possono rendere.

Il governo del sistema universitario, d'altro canto, proprio perché sistema di autonomie, i cui diversi contenuti non possono affermarsi a detrimento l'uno dell'altro, richiede processi decisionali atti a garantirla nelle sue diverse valenze e sconsiglia soluzioni che siano di accorpamento di funzioni e competenze.

3. Proposte per il CUN. In questa prospettiva, si delinea la specificità del CUN, come unico organo elettivo, di rappresentanza della comunità scientifica e accademica nazionale, deputato a esprimerne le istanze presso il centro statale e, di conseguenza, strumento perché l'autonomia universitaria, nel suo contenuto più qualificante e ultimo, qual è l'autonomia della ricerca e della didattica, possa continuare ad affermarsi e a vivere, tramite una sede istituzionale capace di renderne pubblico il contributo alla definizione

delle *regole*, favorendo, in tal modo, anche l'esercizio più responsabile di questa autonomia.

Di qui, l'opportunità che la riforma del sistema universitario offre per ripensare ruolo, attribuzioni e configurazione del Consiglio Universitario Nazionale, in un disegno che sia di distinzione delle competenze e dei contributi che i diversi soggetti possono arrecare, per la soddisfazione delle nuove esigenze *di sistema e del sistema*.

Alcune attribuzioni consultive e, ad alcuni effetti, propositive già gli appartengono e non possono che essere confermate. Fra queste, le competenze riferite a:

a) definizione e articolazione in settori o in aree delle discipline riconosciute dalla comunità scientifica nazionale;

b) passaggi di settori concorsuali o scientifico-disciplinari dei professori universitari;

c) definizione dei criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati alla posizione di ricercatore a tempo determinato;

d) corrispondenze ed equipollenze, per i fini indicati dalle leggi, dei titoli di studio accademici, delle attività di ricerca e didattica di livello universitario, anche conseguiti o effettuati all'estero;

e) riconoscimento dei programmi di ricerca di alta qualificazione e definizione delle corrispondenze di posizioni accademiche conseguite all'estero, presupposti per le chiamate dirette;

f) individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria.

Ma al CUN potrebbero essere assegnate altre attribuzioni, destinate a intervenire negli spazi sensibili dell'autonomia della ricerca e della didattica, occupati dalle nuove *regole*, come quelle funzionali alla:

a) fissazione dei criteri in base ai quali avverranno le procedure di accreditamento dei corsi, in un quadro di distinzione di competenze rispetto ad altri organi, investiti di altre attribuzioni;

b) definizione dei criteri e dei parametri per le valutazioni, sia dei commissari sia dei candidati, previste ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale;

c) individuazione dei criteri e dei parametri generali sulla base dei quali si effettueranno le valutazioni delle attività di ricerca, didattiche e gestionali dei docenti e dei ricercatori da parte degli Atenei;

d) definizione dei criteri e dei parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati istituiscono i corsi di dottorato, ne definiscono gli ambiti disciplinari, il relativo programma di studi, l'articolazione in curricula nonché gli obiettivi formativi.

Nuove attribuzioni potrebbero essergli altresì riconosciute, con riguardo a scelte che, per effetto dell'alternarsi di vuoti e pieni di autonomia, nell'attuale disciplina del sistema universitario, sono pressoché sottratti a qualsiasi *regola*. Il CUN potrebbe così intervenire per la:

a) determinazione dei requisiti e criteri per il rilascio dei titoli accademici anche congiuntamente con Atenei stranieri, in una prospettiva di rafforzamento dei percorsi di internazionalizzazione;

b) fissazione dei criteri generali relativi agli ordinamenti di studio dei corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica.

Il CUN, inoltre, può diventare, come si sta impegnando a essere, interlocutore del sistema delle autonomie territoriali con il quale già interagisce il sistema universitario, contribuendo all'integrazione delle politiche regionali con quelle statali di supporto e di

incentivazione alla ricerca e alla formazione. Allo stesso modo, il CUN potrebbe contribuire, con pareri e proposte, al miglior coordinamento dei rapporti che il sistema universitario intrattiene anche con i privati e con le realtà economiche e produttive, facendosi interprete delle domande di ricerca che esse rivolgono, o possono essere aiutate a rivolgere, alle comunità scientifiche che quella ricerca offrono e producono.

Attribuzioni e competenze che potranno anche reagire sulla configurazione dell'organo o sui suoi criteri di funzionamento. Ma, questo segue. Come sempre, prima le funzioni.